



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 546 del 02/10/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO E L'ORDINE TSRM-PSTRP DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI TORINO, AOSTA, ALESSANDRIA E ASTI.

Copia informatica , tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

RIFERIMENTI INFORMATICI:

- DEL_2569268.pdf.p7m

340DE80F62EB4D18953477EBD7B8F5A180D9840EFED8A329FEDFC656958799B76471AE6F272391E5084165
1C47C4E6E8F4F4895D29BA0D99734EF5AF2FCB82A8

- Accordo Quadro.pdf.p7m

0F83D273C308F1A89E531681D795812B20F965E5C0CC77FE457200154C2C08C5EA987B82BC7F96666CECBD
8BD7EEE80D76F70E505E46BBC646279A934984F65D

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO E L'ORDINE TSRM-PSTRP DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI TORINO, AOSTA, ALESSANDRIA E ASTI.

Struttura proponente: Attività Amministrativa Area Sanitaria

Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241 Dott.ssa WALTHER JENNY	Il Dirigente Responsabile della struttura proponente Dott.ssa MELCHIONNE PATRIZIA
---	---

Registrazione contabile

Anno	Gestore/Progetto/Commessa	Conto	Importo
Struttura titolare della spesa Dott.			

PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.)

Il Direttore Amministrativo Dott. ROBERTO D'ANGELO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)	Il Direttore Sanitario Dr. SALVATORE DI GIOIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
---	--

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Davide Minniti

- Vista la D.G.R. n. 27-8058/2023/XI del 29/12/2023 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di quest'Azienda;
- Premesso che, con la deliberazione n. 524 del 14/09/2026, è stata formalizzata l'istituzione dell'Unità di Ricerca e Innovazione Professioni Sanitarie dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano quale strumento strategico attraverso il quale consolidare e rendere sistematica l'integrazione tra assistenza, formazione e ricerca, al fine di promuovere lo sviluppo professionale continuo, valorizzare e potenziare le competenze specialistiche e avanzate, sostenere il miglioramento della qualità dei processi assistenziali e organizzativi e favorire la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di progettualità innovative;
- L'Ordine TSRM-PSTRP delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di TO-AO-AL-AT ha, tra i propri fini istituzionali, la ricerca in ambito scientifico/sanitario e la divulgazione dei risultati per il miglioramento dell'assistenza in ambito sanitario;
- L'Ordine TSRM-PSTRP intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio provinciale e nazionale contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- Una sinergica collaborazione tra l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Ordine TSRM-PSTRP delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di TO-AO-AL-AT può favorire occasioni di confronto, sviluppo e approfondimento, nonché sostenere e promuovere progetti condivisi in settori di comune interesse, con particolare riferimento all'ambito della ricerca delle professioni sanitarie;
- Considerato che l'art. 15 L. 241/1990 e s.m.i. consente alle amministrazioni pubbliche di concludere accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Ravvisata la necessità di disciplinare, mediante apposito Accordo Quadro la collaborazione tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Ordine TSRM-PSTRP, nell'ambito della ricerca scientifica, del supporto scientifico, metodologico e formativo, con particolare riferimento alla ricerca delle Professioni Sanitarie, nonché per la realizzazione di studi e progetti di comune interesse;
- Concordato in data 22/09/2026, l'Accordo Quadro in oggetto;
- Dato atto che:
 - la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non comporta oneri economici a carico dell'Azienda né l'instaurazione di flussi finanziari tra le Parti,
 - il presente Accordo Quadro avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione ;

- Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dell'Accordo Quadro in argomento, in quanto in linea con le finalità istituzionali dell'Azienda e con le attività dell'Unità di Ricerca e Innovazione Professioni Sanitarie;
- Rilevato che il presente provvedimento viene proposto dal Dirigente Responsabile della S.S. A.A.A.S., che lo sottoscrive;
- Considerato che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del contenuto della stessa;
- Acquisiti i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 1-quinquies del D.Lgs. 30.12.1992 e s.m.i.;

Per quanto sopra considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo Quadro per attività di collaborazione scientifica tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Ordine TSRM-PSTRP delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di TO-AO-AL-AT, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che l'Accordo Quadro ha durata di tre anni decorrenti dalla data dell'ultima sottoscrizione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se l'assunzione di alcun onere di spesa;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
5. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente";
6. di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 28 L.R.10/95) al fine di avviare nel più breve tempo l'attività di collaborazione scientifica tra l'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano e l'Ordine TSRM-PSTRP delle Professioni Sanitarie Tecniche della Riabilitazione e della Prevenzione di Torino, Aosta, Alessandria e Asti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. DAVIDE MINNITI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Allegati:

1. Accordo Quadro

**ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA TRA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN
LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO E ORDINE TSRM-PSTRP DELLE
PROFESSIONI TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE DI TO-AO-AL-AT**

PREMESSO CHE:

- l'Azienda Ospedaliero Universitaria "San Luigi Gonzaga di Orbassano" (di seguito per brevità AOU) è un Ente Pubblico del Servizio Sanitario Nazionale, integrato con l'Università, ai sensi del D.L.vo n. 517/1999;
- l'AOU è una struttura sanitaria a rilevanza nazionale, con competenze di alta specializzazione, fortemente attiva nella promozione, gestione e valorizzazione dell'attività di studio e ricerca scientifica. A tal fine instaura e mantiene rapporti di collaborazione scientifica e progettuale con istituti scientifici, grandi ospedali della rete nazionale e internazionale, nonché con istituti universitari, condividendo conoscenze e competenze, attraverso scambi di materiali, documenti, esperienze e la sperimentazione e progettazione di percorsi formativi;
- l'AOU si caratterizza per un'organizzazione finalizzata al miglioramento dello stato di salute del cittadino e al consolidamento della missione di ricerca accanto a quella di assistenza e di didattica;
- con deliberazione n. 524 del 14/09/2026 l'A.O.U. ha formalizzato l'istituzione dell'Unità di Ricerca e Innovazione Professioni Sanitarie dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano quale strumento strategico attraverso il quale consolidare e rendere sistematica l'integrazione tra assistenza, formazione e ricerca, al fine di promuovere lo sviluppo

professionale continuo, valorizzare e potenziare le competenze specialistiche e avanzate, sostenere il miglioramento della qualità dei processi assistenziali e organizzativi e favorire la progettazione, lo sviluppo e l'implementazione di progettualità innovative;

- l'Ordine TSRM- PSTRP delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione di TO AO AL AT (di seguito definito Ordine TSRM-PSTRP) ha tra i propri fini istituzionali la ricerca in ambito scientifico/sanitario e la divulgazione dei risultati per il miglioramento dell'assistenza in ambito sanitario;
- l'Ordine TSRM-PSTRP intende generare e sostenere processi di sviluppo fondati sulla conoscenza, attraverso l'interazione con gli attori pubblici e privati che sul territorio provinciale e nazionale contribuiscono alla creazione e distribuzione della conoscenza, nell'ottica di favorire la cooperazione nell'ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- l'Ordine TSRM-PSTRP con la L.3/2018 è diventato organo sussidiario dello Stato, rivestendo un duplice ruolo:
 - Esterno: fa riferimento alla tutela del cittadino – utente che, come sancito dalla Costituzione italiana, ha il diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante;
 - Interno: fa riferimento alle professioni sanitarie e ai professionisti che l'Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere disciplinare, contrastando l'abusivismo, favorendo la crescita culturale degli iscritti, offrendo supporto per un corretto esercizio professionale;

- l'Ordine TSRM-PSTRP promuove strategie utili per promuovere e sviluppare la ricerca delle professioni sanitarie, avviando reti comunicative tra gli iscritti, le aziende e gli altri Ordini provinciali;
- l'Ordine TSRM-PSTRP crea gruppi di lavoro ed interconnessioni con centri di Ricerca, per la definizione di linee guida e la loro implementazione per lo sviluppo delle professioni sanitarie, attraverso la conoscenza basata su dati riferiti a studi e migliori evidenze scientifiche.

CONSIDERATO CHE:

- le Parti concordano nel ritenere che una sinergica attività possa stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento nonché di sostegno e promozione di progetti condivisi in settori di comune interesse, con particolare riferimento all'ambito della ricerca delle professioni sanitarie;
- la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, che regola convergenti attività di interesse pubblico ex articolo 15 L. 241/1990 e s.m.i., non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

l'Azienda Ospedaliero Universitaria "San Luigi Gonzaga di Orbassano, Partita IVA 02698540016 e Codice Fiscale 95501020010, con sede in Orbassano, Regione Gonzole 10, rappresentata per la sottoscrizione del presente accordo dal Direttore Generale Dott. Davide Minniti, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'A.O.U.;

E

l'Ordine TSRM-PSTRP , C.F. 80102250018, con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 130, Cap 10129 , rappresentato per la sottoscrizione del presente accordo dal Presidente dott. Giuseppe Smeraldi, individuato ai sensi della L. 3/2018, e a ciò autorizzato con notifica al Ministero della Salute prot. n° 3291/24, domiciliato per la presente carica presso la sede legale dell'Ordine TSRM-PSTRP TO AO AL AT;

nel seguito denominate collettivamente “Parti”

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1. Finalità ed oggetto dell'Accordo Quadro

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Le Parti nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, convengono di investire congiuntamente nelle attività di: ricerca scientifica, supporto scientifico, metodologico e formativo su temi di reciproco interesse, con particolare riferimento all'ambito della ricerca scientifica delle professioni sanitarie, e di avviare sugli stessi: temi, studi e progetti di collaborazione finalizzati al raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna.

Per meglio realizzare la collaborazione oggetto del presente accordo, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere

specifiche attività di ricerca e di didattica presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo delle strumentazioni e delle infrastrutture in esse presenti.

Le Parti si impegnano a favorire la condivisione e lo scambio reciproco di conoscenze ed esperienze, l'accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Le Parti dichiarano altresì l'interesse congiunto ad attuare forme di collaborazione volte all'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura scientifico-tecnologica in ambito sanitario, anche con altre istituzioni pubbliche.

Le Parti, con il presente accordo, intendono definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca nel settore sopraindicato.

Le specifiche attività oggetto di partnership saranno regolate da successivi accordi attuativi, e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione, da concordare ai sensi del presente Accordo Quadro.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:

- condivisione di dati ed esperienze nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- individuazione di progetti di ricerca e sviluppo, anche finanziati da soggetti esterni;
- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica delle professioni sanitarie sul territorio.

In relazione alle singole iniziative e nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno protocolli attuativi che, in considerazione delle specifiche attività, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 2. referenti

Le Parti designano quali referenti generali per il presente Accordo Quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso:

- per l'AOU dell'Unità di Ricerca e Innovazione Professioni Sanitarie - dott.ssa Ivana Finiguerra
- per l'Ordine TSRM-PSTRP di TO AO AL AT - il Presidente dott. Giuseppe Smeraldi

I referenti avranno facoltà di monitorare l'andamento della realizzazione dell'Accordo Quadro, anche chiedendo informativa ai responsabili delle iniziative/progettualità da esso derivate.

Articolo 3. Durata e rinnovo

Il presente Accordo Quadro ha durata di tre anni, a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione.

Le parti potranno rinnovare l'accordo alla scadenza, previa valutazione positiva dei risultati raggiunti, mediante la sottoscrizione di un nuovo accordo quadro, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Ciascuna parte può recedere liberamente dal presente Accordo Quadro prima della scadenza, tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo PEC.

Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il recesso dal presente Accordo Quadro non comporta automaticamente la cessazione degli accordi attuativi in essere, che continueranno a produrre effetti sino alla loro naturale scadenza, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Per garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.

Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

Articolo 5 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale ed industriale su brevetti e competenze restano regolati dalla normativa di legge vigente.

La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione del presente accordo, e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, ivi compresi gli elaborati che li contengono, spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, ed in

ogni caso sarà oggetto di specifica pattuizione nell'ambito di ogni accordo attuativo.

È garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione ed ogni altra forma di tutela della privativa, nei quali dovrà essere espressamente citata l'appartenenza dell'autore/inventore a ciascuna delle Parti.

Articolo 6 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

I risultati scaturenti dalle attività effettuate nell'ambito del presente accordo, qualora non tutelabili attraverso privative industriali possono, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle Parti.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, alle Parti è riconosciuto il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni, per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Articolo 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

La collaborazione di cui al presente accordo non conferisce alle Parti alcun diritto all'utilizzo per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale di alcun nome, marchio o altra designazione dell'altra.

Le Parti concordano pertanto che, i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui al presente accordo, solo previo consenso scritto dell'altra.

Ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente accordo.

Articolo 8 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi (né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma), senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate, e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Accordo Quadro.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, le norme vigenti in materia di protezione del trattamento dei dati personali, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e per quanto compatibile dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente ad esso connesse.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che s'impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente accordo, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all'accordo.

Si indicano i seguenti riferimenti dei Titolari del trattamento e del Data Protection Office (D.P.O):

AOU:

- Titolare: Azienda Ospedaliera Universitaria “San Luigi Gonzaga di Orbassano” con sede legale in Orbassano, Regione Gonzole, 10, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore. PEC:aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it;
- Data Protection Officer (D.P.O.): e-mail rpd@sanluigi.piemonte.it;

Ordine TSRM-PSTRP di To Ao Al At:

- Titolare: Ordine TSRM-PSTRP di TO AO AL AT, nella persona del legale rappresentante dott. Giuseppe Smeraldi mail presidente.toaoalat@tsrm-pstrp.org;
- Data Protection Officer (D.P.O.): torinoaosta@tsrm.org

Articolo 10. Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Qualora non sia possibile raggiungere in questo modo l’intesa, le Parti indicano il Foro di Torino quale foro competente in via esclusiva.

Articolo 11. Firma digitale e Registrazione

Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i., è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, con spese a carico del richiedente.

L'imposta sarà assolta in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26/10/1972) da parte dell'AOU.

Articolo 12 – Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo Quadro restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola del presente accordo è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, e che pertanto non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Per l'Azienda Ospedaliero Universitaria "San Luigi Gonzaga di Orbassano"

Il Direttore Generale

Dott. Davide Minniti

Per l'Ordine TSRM-PSTRP TO AO AL AT

Il Presidente

Dott. Giuseppe Smeraldi



Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 546 del 02/10/2026

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO E L'ORDINE TSRM-PSTRP DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE DI TORINO, AOSTA, ALESSANDRIA E ASTI..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi sul sito informatico dell'AOU San Luigi Gonzaga.

05/10/2026

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)